

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2669-1742-A

DISEGNO DI LEGGE

n. 2669

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile

Presentato il 17 ottobre 2025

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1742, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUPI, ALESSANDRO COLUCCI, CAVO, ROMANO, SEMENZATO

Disposizioni per l'adozione di una strategia nazionale di sviluppo
delle tecnologie nucleari di nuova generazione

Presentata il 26 febbraio 2024

(Relatori: **ZINZI** e **ZUCCONI**, per la VIII Commissione;
CAVO e **SQUERI**, per la X Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), il 20 maggio 2026, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2669. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 1742 si veda il relativo stampato.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2669 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcuni principi di delega previsti dall'articolo 3, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera *d*) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano le lettere *l*) (in materia di previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli già rilasciati), *p*) (in tema di forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare), *q*) (relativa alla previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto), *u*) (in materia di individuazione degli strumenti di garanzia nonché di copertura finanziaria e assicurativa) e *bb*) (in tema di previsione del regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione della disciplina recata dai decreti delegati);

la medesima lettera *bb*), inoltre, reca, quale principio e criteri direttivo di delega, la « previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti legislativi »; in proposito, tenuto conto della generalità dell'espressione impiegata, che appare suscettibile di ricomprendere sia sanzioni aventi carattere penale sia quelle aventi natura amministrativa, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che « se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei principi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua *ratio* e della finalità da quest'ultima perseguita (ex *plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018), per l'altro, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti » (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); per quanto riguarda invece le sanzioni aventi natura amministrativa, si ricorda che la medesima Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1999, ha affermato che

« anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati »;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 2, prevede, al primo periodo, che i decreti legislativi sono adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato; al periodo successivo, il medesimo comma prevede che « gli schemi di ciascun decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione », senza specificare, come previsto in numerosi precedenti, che tale trasmissione è disposta successivamente all'intesa in sede di Conferenza unificata nonché al parere del Consiglio di Stato; la formulazione non appare dunque idonea a soddisfare in termini inequivoci « l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo », come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998;

il medesimo articolo 1, comma 2, prevede, al terzo periodo, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta « tecnica dello scorrimento »); si tratta di una tipologia di norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta « una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa »; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

lo stesso articolo 1, comma 2, infine, all'ultimo periodo, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevede che l'eventuale « secondo » parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi al « primo » parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle Commissioni permanenti) sia espresso sulle « osservazioni del Governo »; in proposito, si segnala, come già fatto in precedenti analoghe occasioni (da ultimo, si veda la condizione contenuta nel parere espresso nella seduta del 2 dicembre 2025 sull'A.C. 2429), l'esigenza che, nella procedura del « doppio parere parlamentare », le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 con il seguente: « I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato »;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 3, comma 1, lettere *l), p) q), u)* e *bb)* alla luce del paragrafo 1, lettera *d)*, della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere oggetti di delega, da un lato, e principi e criteri direttivi, dall'altro;

dell'articolo 3, comma 1, lettera *bb)*, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di principi di delega in ambito sanzionatorio penale e amministrativo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 1, comma 2, secondo periodo, al fine di assicurare l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998;

l'articolo 1, comma 2, terzo periodo, prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2669, recante « Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile », nel testo risultante

dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge n. 1742 Lupi;

rilevato che:

l'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, la disciplina per la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, e disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, nonché dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

l'articolo 2 definisce l'oggetto della delega legislativa conferita al Governo, mentre l'articolo 3 stabilisce i principi e criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega, prevedendo altresì che i decreti legislativi attuativi della medesima delega abroghino espressamente le disposizioni oggetto di riassetto e quelle con essi incompatibili e rechino le opportune disposizioni di coordinamento con la normativa vigente, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali;

l'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca una clausola di salvaguardia, ai sensi della quale le disposizioni del disegno di legge in esame e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega da esso prevista sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, mentre l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie riferite all'attuazione del provvedimento;

ritenuto, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », afferente alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

la giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce come, nell'ambito della materia « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia », spetti comunque allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – come per le procedure di assegnazione delle concessioni, che rientrano nella tutela della

concorrenza (sentenza n. 1 del 2008) – oltre che stabilire i principi fondamentali per la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia (sentenze n. 383 del 2005 e n. 117 del 2022);

la Corte costituzionale ritiene sempre ammissibile l'attrazione in sussidiarietà, da parte dello Stato, di funzioni amministrative e legislative concernenti l'individuazione e la realizzazione degli interventi in materia di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, pur richiedendo, in concreto, che sia effettuato un giudizio sulla proporzionalità degli interventi stessi, nonché affermando il principio del doveroso coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nei processi decisionali di elaborazione e realizzazione delle politiche energetiche (sentenza n. 170 del 2017);

assume altresì rilievo la materia « tutela dell'ambiente », attribuita alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con particolare riferimento alle previsioni relative al *decommissioning* e al deposito di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), e all'articolo 3, comma 1, lettere e), p) ed s), del disegno di legge;

assumono rilievo anche le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile », anch'esse attribuite alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l), della Costituzione;

le previsioni recanti i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere h) e i) – che prevedono, rispettivamente, che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla costruzione o installazione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), costituiscono anche variante urbanistica, qualora necessario per ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni relative all'attuazione delle politiche energetiche da fonte nucleare, e che gli interventi relativi ai medesimi impianti e alle opere connesse siano qualificate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, con possibile apposizione del vincolo preordinato all'esproprio – incidono sulla materia « governo del territorio », attribuita alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha evidenziato la connessione del nucleo duro della disciplina del governo del territorio – rappresentato dai profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia – con la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, soprattutto sotto il profilo della localizzazione degli impianti energetici, riconducendo alla materia « energia » le norme che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e quelle che individuano le tipologie degli impianti di produzione (sentenza n. 278 del 2010), ovvero in relazione alla disciplina dei procedimenti autorizzatori in materia di energia (sentenza n. 119 del 2010);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento – anche a seguito di proposte emendative approvate in sede referente – prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare:

l'articolo 1, comma 2, recependo una condizione contenuta nel parere favorevole reso il 30 luglio 2025 dalla Conferenza unificata su una prima versione del disegno di legge, dispone che i decreti legislativi attuativi della delega dovranno essere adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con altri Ministri, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, del parere del Consiglio di Stato e del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

l'articolo 3, comma 1, lettera *r*), prevede che, nell'ipotesi di individuazione *ex ante* di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*) e *h*), siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori, e sia assicurato il contenimento degli impatti complessivi sui territori medesimi;

il medesimo articolo 3, comma 1, lettera *s-bis*), inserita nel corso dell'esame in sede referente, impone che la disciplina relativa alla localizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo o smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile fossile contempli la possibilità di autocandidature, garantendo altresì la sottoposizione a valutazione ambientale strategica (VAS) di eventuali strumenti di pianificazione che riguardino aree eleggibili per la localizzazione dei medesimi impianti;

l'articolo 3, comma 1, lettera *v*), dispone l'individuazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dei casi in cui è necessaria l'acquisizione dell'intesa delle regioni interessate ovvero della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

l'articolo 4, inserito nel corso dell'esame in sede referente, contiene una clausola di salvaguardia delle autonomie speciali, analoga a quella tradizionalmente prevista per la salvaguardia delle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2669, recante Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, cui è abbinata la proposta di legge n. 1742 Lupi,

premesso che:

gli articoli 1 e 2, rispettivamente, conferiscono al Governo una delega legislativa e ne individuano l'oggetto;

l'articolo 3 ne indica i principi e criteri direttivi,

rilevato che la lettera *bb*) del citato articolo 3, comma 1, reca, quale principio e criterio direttivo di delega, la « previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti legislativi » e che sulla formulazione di tale disposizione il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha formulato un'apposita osservazione nel parere reso in data 10 marzo 2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *bb*), alla luce dell'osservazione recata nel parere reso dal Comitato per la legislazione il 10 marzo 2026.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2669, recante Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, a cui è abbinata la proposta di legge n. 1742 Lupi;

preso atto che l'articolo 2 definisce l'oggetto della delega legislativa al Governo, demandando alla stessa di prevedere, tra l'altro, le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, fisici e di ogni altra figura professionale per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare (lettera *n*));

rilevato inoltre che l'articolo 3, nello stabilire i principi e criteri direttivi della delega legislativa, dispone tra l'altro che si debba provvedere all'individuazione dei criteri per la definizione degli standard tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo del medesimo personale, da soddisfare anche mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di formazione o di alta formazione e con gli enti pubblici di ricerca (lettera *ee*) del comma 1),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2669, recante delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, cui è abbinata la proposta di legge n. 1742;

apprezzato l'obiettivo del disegno di legge, volto a definire un quadro giuridico e normativo idoneo a disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile in Italia, anche mediante l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, incluse quelle modulari e avanzate, nonché attraverso il riordino della normativa vigente;

considerato che il disegno di legge richiama espressamente il rispetto del diritto dell'Unione europea e degli obblighi internazionali vigenti per l'Italia, con particolare riferimento agli obiettivi di decarbonizzazione e di sicurezza energetica;

valutato che il provvedimento appare coerente con il quadro delineato dall'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riconosce agli Stati membri la facoltà di determinare il proprio *mix* energetico nel rispetto degli obiettivi comuni dell'Unione;

rilevato in particolare, inoltre, che il ricorso alle tecnologie nucleari sostenibili risulta in linea con il quadro normativo europeo in materia di attività economiche sostenibili, anche alla luce della disciplina relativa alla tassonomia europea, di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e al relativo atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento, che include la produzione di energia nucleare tra le attività sostenibili atte a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

rilevato, infine, che il provvedimento non evidenzia profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2669

Art. 1.

(Finalità e procedimento per l'esercizio della delega)

1. Nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro l'anno 2050, nonché al fine del conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, la disciplina per la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e per la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione, nonché la disciplina per la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa vigente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per gli aspetti di competenza in relazione all'oggetto dei decreti stessi, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro dell'università e della ri-

TESTO

DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

(Finalità e procedimento per l'esercizio della delega)

1. Nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro l'anno 2050, nonché al fine del conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti, anche mediante codificazione, la disciplina per:

a) la produzione e l'utilizzo, nel territorio nazionale, di energia da fonte nucleare sostenibile, **secondo la tassonomia dell'Unione europea di cui all'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;**

b) la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile nucleare;

c) la disattivazione e lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la ricerca, lo sviluppo e l'utilizzo dell'energia da fusione;

d) la riorganizzazione delle competenze e delle funzioni in materia, anche mediante riordino e modificazione della normativa vigente.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per gli aspetti di competenza in relazione all'oggetto dei decreti stessi, con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, **il Ministro della difesa**, il Ministro

cerca, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della cultura, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, il Governo, qualora non intenda conformarsi al medesimo parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dall'assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, secondo la medesima procedura di cui al comma 2 del presente articolo e nel ri-

dell'università e della ricerca, il Ministro della salute, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della cultura, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, il Governo, qualora non intenda conformarsi al medesimo parere, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. **I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione**, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

3. *Identico.*

spetto dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Oggetto della delega legislativa)

1. La delega legislativa di cui all'articolo 1 ha a oggetto:

a) la previsione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, che concorra all'attuazione della strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, a garantire al Paese la sicurezza e l'indipendenza energetica, a prevenire i rischi di interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi della stessa;

b) la disciplina delle competenze per l'approvazione, l'attuazione e il monitoraggio del programma nazionale di cui alla lettera a);

c) la previsione di adeguati strumenti informativi e formativi sul ruolo delle tecnologie nucleari al fine della decarbonizzazione;

d) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in vigore per l'Italia;

e) la disciplina della disattivazione e dello smantellamento delle installazioni nucleari esistenti nel territorio nazionale alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano destinate alla ricerca, nonché la disciplina della destinazione d'uso dei relativi siti, anche per le finalità di cui alle lettere f), g) e h);

f) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;

Art. 2.

(Oggetto della delega legislativa)

1. *Identico:*

a) la previsione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione **e dell'utilizzo** di energia da fonte nucleare sostenibile **e da fusione**, che concorra all'attuazione della strategia nazionale per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica, a garantire al Paese la sicurezza, **la resilienza** e l'indipendenza energetica, a prevenire i rischi di interruzione della fornitura di energia e a contenere i costi della stessa **nonché a promuovere la competitività del sistema produttivo**;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) **nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti**, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio, **fino alla disattivazione**, di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale, anche ai fini della pro-

g) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare nel territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;

h) la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nonché di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione;

i) la disciplina della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo dell'energia da fusione, anche per i profili regolatori;

l) le modalità di promozione delle attività di ricerca e sviluppo nel settore della fissione nucleare e dell'energia da fusione, anche mediante forme di incentivazione dei relativi investimenti;

m) la previsione di misure di promozione e valorizzazione dei territori interessati;

n) le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri e di altre figure professionali per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare;

o) il riordino della disciplina relativa alla sicurezza, alla vigilanza e al controllo, attraverso il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenza in materia, anche al fine di valutare

duzione di idrogeno e di calore, e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;

g) **nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti**, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, **fino alla disattivazione**, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare nel territorio nazionale e dei relativi sistemi di sicurezza e di radioprotezione;

h) **nel rispetto del principio di regolazione dell'intero ciclo di vita degli impianti**, la disciplina della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione e dell'esercizio, **fino alla disattivazione**, di impianti di stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito nonché di impianti di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e dei relativi sistemi di sicurezza e radioprotezione;

i) **la disciplina dell'utilizzo dell'energia da fonte nucleare sostenibile, anche per il settore navale e marittimo;**

l) *identica*;

m) *identica*;

n) *identica*;

o) le modalità di formazione di tecnici, ricercatori, ingegneri, **fisici e di ogni altra figura professionale** per lo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera industriale e al settore nucleare;

p) il riordino della disciplina relativa alla sicurezza, alla vigilanza e al controllo, attraverso il riordino o la soppressione degli organi e degli enti titolari di competenza in materia, anche al fine di valutare

l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare;

p) la disciplina di un sistema di garanzie in relazione all'intero ciclo di vita degli impianti;

q) la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, coerentemente con il programma nazionale di cui alla lettera *a*);

r) il coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre norme che regolano il mercato energetico.

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che coinvolgano anche il sistema delle università e degli enti pubblici di ricerca, avente a oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile nel *mix* energetico italiano, coerentemente con le finalità del perseguimento della strategia di decarbonizzazione e sicurezza degli approvvigionamenti, ossia l'indipendenza energetica, per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050 e aumentare la competitività nazionale, contribuendo a contenere i costi dell'energia;

b) perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, con la garanzia che i decreti legislativi medesimi, nel quadro del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo

l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, **ferme restando le competenze del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica;**

q) *identica;*

r) la disciplina delle eventuali modalità di sostegno alla realizzazione di impianti e alla produzione di energia da fonte nucleare sostenibile **e da fusione**, coerentemente con il programma nazionale di cui alla lettera *a*);

s) *identica.*

Art. 3.

(Principi e criteri direttivi)

1. *Identico:*

a) definizione dei criteri e dei procedimenti per l'approvazione e l'attuazione del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), che coinvolgano anche il sistema delle università e degli enti pubblici di ricerca, avente a oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile **e della fusione** nel *mix* energetico italiano, coerentemente con le finalità del perseguimento della strategia di decarbonizzazione e **della** sicurezza degli approvvigionamenti, **dell'**indipendenza **e della resilienza** energetica, per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050 e aumentare la competitività nazionale, contribuendo a contenere i costi dell'energia;

b) *identica;*

1957 e ratificato ai sensi della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, del diritto dell'Unione europea nonché degli accordi internazionali in vigore per l'Italia, rispettino i criteri previsti dalle norme sulla tassonomia dell'Unione europea relativa alle attività sostenibili nonché i parametri tecnici individuati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza degli impianti, che, nel concorrere agli obiettivi della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese nonché del contenimento dei costi per i clienti finali domestici e non domestici, soddisfino le esigenze della tutela della salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, anche nell'interesse delle future generazioni, in conformità all'articolo 9 della Costituzione;

c) individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, sulla base dei criteri della massima sostenibilità e sicurezza di cui alla disciplina dell'Unione europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA, in coerenza con la strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050;

d) riferimento allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche e alle migliori tecnologie, anche in vista dell'obiettivo di valorizzare la minimizzazione della produzione di rifiuti radioattivi e l'efficienza nell'utilizzo del combustibile nucleare, anche mediante riprocessamento, riciclo o riutilizzo;

e) definizione dei criteri e dei procedimenti per la localizzazione, su istanza dei proponenti, degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nel rispetto delle norme tecniche e degli *standard* di sicurezza previsti dalla normativa nazionale, europea e internazionale, tenuto altresì conto, ove applicabile, della disciplina generale in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia;

c) individuazione delle tipologie di impianti abilitabili, **nel rispetto del principio della neutralità tecnologica** e sulla base dei criteri della massima sostenibilità e sicurezza di cui alla disciplina dell'Unione europea, che utilizzino le migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulari o avanzate, secondo le convenzioni o le definizioni adottate dall'AIEA, in coerenza con la strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi di neutralità carbonica entro l'anno 2050, **valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee**;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) previsione che la sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nonché delle opere connesse siano soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), ove istituita, e nel rispetto del principio di leale collaborazione;

g) previsione che il titolo abilitativo rilasciato a seguito del procedimento di cui alla lettera f) sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta e atto di assenso, comunque denominati, ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

h) previsione che i titoli abilitativi alla sperimentazione, alla costruzione o installazione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), costituiscono anche variante ai vigenti strumenti urbanistici, qualora necessario per ragioni attinenti alle esigenze di esercizio unitario delle funzioni concernenti l'attuazione delle politiche energetiche da fonte nucleare, nel rispetto del principio di leale collaborazione;

i) previsione che gli interventi relativi agli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), e alle relative opere connesse sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e che il relativo titolo abilitativo può comprendere, ove necessario, la dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

l) previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli, comunque denominati, ivi comprese le certificazioni, già rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o di un altro Stato con il quale sono in vigore accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, ferme

f) previsione che la sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h), nonché delle opere connesse siano soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle attribuzioni dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), ove istituita, e nel rispetto del principio di leale collaborazione;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) previsione di una disciplina per il riconoscimento di titoli, comunque denominati, ivi comprese le certificazioni, già rilasciati dalle competenti autorità di uno Stato membro dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico o di un altro Stato con il quale sono in vigore accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, ferme

restando le competenze dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o*), ove istituita;

m) definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità, eventualmente anche mediante forme di sostegno, per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate nel territorio nazionale, nel rispetto delle norme tecniche e degli *standard* di sicurezza previsti a livello nazionale, europeo e internazionale e ferme restando le competenze dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *o*), ove istituita, nonché definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione di siti a ciò destinati e per la messa a disposizione di siti esistenti o eventualmente già destinati alla ricerca;

n) rispetto del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione come tutelato ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione;

o) previsione di adeguate garanzie finanziarie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto medesimo, anche tramite costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione degli impianti stessi e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito fino allo smantellamento finale;

p) previsione di opportune forme di protezione per i siti che ospitano gli impianti di produzione di energia da fonte nucleare, di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nonché di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito;

q) previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto;

restando le competenze dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ***p***), ove istituita;

m) definizione delle condizioni, dei criteri e delle modalità, eventualmente anche mediante forme di sostegno, per abilitare soggetti, anche privati, alla sperimentazione di tecnologie nucleari avanzate nel territorio nazionale, nel rispetto delle norme tecniche e degli *standard* di sicurezza previsti a livello nazionale, europeo e internazionale e ferme restando le competenze dell'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ***p***), ove istituita, nonché definizione dei criteri e delle modalità per l'individuazione di siti a ciò destinati e per la messa a disposizione di siti esistenti o eventualmente già destinati alla ricerca;

n) *identica*;

o) *identica*;

p) *identica*;

q) previsione di modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto, **valutando la previsione di misure compensative ambientali e territoriali, anche di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio del titolo abilitativo, con oneri a carico dei proponenti**;

r) previsione che, nell'ipotesi di individuazione *ex ante* di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)*, *g)* e *h)*, siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori;

s) definizione delle modalità a cui i soggetti abilitati devono attenersi per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile, e per la disattivazione e lo smantellamento finale degli impianti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011;

t) previsione che gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione, i quali devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano posti a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti dai soggetti competenti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività;

u) individuazione degli strumenti di garanzia nonché di copertura finanziaria e

r) previsione che, nell'ipotesi di individuazione *ex ante* di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)*, *g)* e *h)*, siano garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori, **e sia assicurato il contenimento degli impatti complessivi sui territori medesimi, anche tenendo conto della compresenza, nella stessa area, di impianti di produzione di energia già esistenti o autorizzati;**

s) *identica;*

***t)* previsione che la disciplina relativa alla localizzazione di impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, contempli la possibilità di autocandidature e garantisca altresì la sottoposizione a nuove procedure di valutazione ambientale strategica, di cui alla parte seconda, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, degli eventuali strumenti di pianificazione riguardanti aree eleggibili per la localizzazione dei medesimi impianti;**

u) *identica;*

v) *identica;*

assicurativa, a carico dell'esercente le attività nucleari, contro i rischi relativi all'esercizio delle attività medesime, anche per motivi indipendenti dall'esercente stesso;

v) individuazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, dei casi in cui è necessaria l'acquisizione dell'intesa delle regioni interessate ovvero della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione;

z) previsione di una opportuna campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità;

aa) previsione di opportune forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate nonché di procedure di consultazione delle medesime;

bb) previsione di sanzioni per la violazione delle norme imperative previste dai decreti legislativi di cui all'articolo 1;

cc) determinazione dei criteri per l'attribuzione di eventuali forme di sostegno agli operatori che intendano esercitare le attività nucleari, sulla base anche del principio di valorizzazione della maggiore coerenza con il programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

dd) previsione che l'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), ove istituita, svolge compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali;

z) *identica*;

aa) previsione di una opportuna campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità, **da realizzare anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e di canali di comunicazione idonei ad assicurare trasparenza e accessibilità**;

bb) *identica*;

cc) *identica*;

dd) *identica*;

ee) previsione che l'autorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera **p)**, ove istituita, svolge compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza secondo le migliori prassi europee e internazionali **e può avvalersi, nell'assolvimento dei compiti medesimi, della collaborazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica, dipendente funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento mili-**

ee) individuazione dei criteri per la definizione degli *standard* tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore nonché del fabbisogno formativo del medesimo personale, da soddisfare anche mediante accordi, convenzioni e programmi con le istituzioni di formazione o di alta formazione e con gli enti pubblici di ricerca;

ff) coordinamento della disciplina della produzione di energia da fonte nucleare con le altre disposizioni che regolano il mercato elettrico, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della produzione di energia elettrica da fonte nucleare;

gg) potenziamento della formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo di energia nucleare sostenibile, anche favorendo forme di collaborazione con gli enti pubblici di ricerca, con le imprese e con i soggetti abilitati alla sperimentazione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f)*, *g)* e *h)*;

hh) valorizzazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile, svolti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riassetto e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento, in relazione alle disposizioni non abrogate o non mo-

tare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

ff) *identica*;

gg) *identica*;

***hh)* previsione che gli strumenti di pianificazione energetica nazionale comprendano gli scenari nucleari elaborati nell'ambito del programma nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, distinguendo il contributo delle diverse tecnologie alla sicurezza degli approvvigionamenti;**

ii) *identica*;

***ll)* valorizzazione delle attività di ricerca e sviluppo e dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibile, svolti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con le imprese, favorendo la complementarità tra ricerca di base e ricerca applicata.**

2. *Identico.*

dificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli investimenti previsti dalla delega legislativa di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nella misura di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2027, 2028 e 2029.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *z)* e *aa)*, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro per l'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. *Identico.*

2. Per l'attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *aa)* e *bb)*, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro per l'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e

dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione degli articoli 2, comma 1, lettere *m)*, *o)* e *q)*, e 3, comma 1, lettere *m)*, *o)*, *p)*, *q)* e *cc)*, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo ovvero mediante utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, dall'attuazione delle deleghe legislative recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai suddetti decreti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione degli articoli 2, comma 1, lettere *n)*, *p)* e *r)*, e 3, comma 1, lettere *m)*, *o)*, *p)*, *q)* e *dd)*, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo ovvero mediante utilizzo dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

4. *Identico.*

